



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 32 del 27/02/2008

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2007, n. 2276

Gravina in Puglia (Ba) - Legge n. 1187/68 - Variante di integrazione Piano Regolatore Generale. Conferma tipizzazione delle aree di proprietà dei Sigg. Lamuraglia Giuseppe e Parisi Anna. Delibera commissariale n. 152/2004.

Assente l'Assessore all'Assetto del Territorio, prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente ufficio, e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistica Regionale, riferisce quanto segue l'Ass. Losappio.

Il Comune di GRAVINA IN PUGLIA, munito di P.R.G. vigente, a seguito della sentenza n. 2989/04 pronunciata dal TAR/Puglia - Sede di Bari - sez III, emessa in accoglimento di specifico ricorso promosso dai sigg. LAMURAGLIA Giuseppe e PARISI Anna, con la deliberazione del Commissario Straordinario n.152 del 12.10.2004 ha adottato la "integrazione del P.R.G." relativamente alle aree di comproprietà dei citati ricorrenti.

Il TAR/PUGLIA con detta sentenza disponeva che il Comune di GRAVINA IN PUGLIA si pronunciasse sull'istanza di ritipizzazione del suolo nei termini di novanta giorni, mediante integrazione delle previsioni urbanistiche di piano diventate, nel frattempo, parzialmente inoperanti.

L'Amministrazione di GRAVINA IN PUGLIA, a fronte di quanto disposto dalla sentenza n. 2989/04, in estrema sintesi ha rilevato quanto appresso:

- La parte della particella tipizzata come "zona Fd - Parcheggi" dal PRG ha natura eminentemente conformativa e quindi trattasi di una prescrizione diretta a regolare direttamente l'attività edilizia la cui validità è a tempo indeterminato. Tale destinazione può ricomprendersi tra quelle che consentono interventi di iniziativa privata e/o promiscua pubblico privata;

- l'indeterminatezza temporale di tale vincolo esclude l'obbligo a provvedere sulla ritipizzazione dei suoli la cui tipologia e destinazione non ha perso mai efficacia;

- le norme tecniche di attuazione del Comune di GRAVINA IN PUGLIA all'art. 24 - Zone per attrezzature urbane e comprensoriali F a b c d, destina tali zone:

- a) alla conservazione dei servizi già esistenti interni al perimetro attuale;
- b) alla creazione di attrezzature e servizi di uso pubblico e di interesse generale per le zone mal servite o di espansione, interne esterne al perimetro urbano attuale.

In dette zone sono previsti i servizi di cui all'art. 3 del 12 M. 2/4/68 n. 1444 di pertinenza delle zone

omogenee di tipo A -B-C.

In esse il piano si attua per intervento urbanistico diretto rispettando i seguenti indici:

Iff = come da specifica progettazione nel servizio previsto;

H max = 12 mt.;

IVL = indice di visuale libera: 1 (in rapporto ai confini);

Df = distacco tra i fabbricati; mt, 10 minimo;

Dc = distacco minimo dai confini; mt. 5 minimo.

Parte della proprietà in questione cade nella confluenza di due previsioni urbanistiche: "l'asse viario sud-est, a prevalente carattere urbano, di raccordo tra due assi viari di penetrazione alla città (1^a previsione), con collegamenti che vedono interessate le zone residenziali di tipo BI, B2 e C3, il Parco Urbano e i servizi alla residenza (2^a previsione);

- persiste l'esigenza di conservare la destinazione pubblica della parte dell'area in oggetto, per il raggiungimento dei pubblici interessi che a suo tempo determinarono la previsione dei vincoli stessi "G6 viabilità";

- di fatto, la rete viaria costituisce un immancabile contenuto del Piano Regolatore Generale, che si configura come un ineludibile necessità per l'intera comunità, in quanto a servizio degli insediamenti residenziali già realizzati o da realizzare.

La deliberazione di cui sopra, giusta certificazione in atti, è stata regolarmente pubblicata ai sensi di legge e avverso la stessa - nei termini - non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni.

Gli atti sono stati sottoposti alla istruttoria tecnica del S.U.R. che con propria relazione n. 19 dell'11/07/2007, ha rappresentato quanto segue.

Le aree in questione ricadono nel rione "Guardialto" del centro abitato, sono contraddistinte in catasto al foglio n.119/B p.lla n. 583, come da stralcio catastale in atti, hanno una superficie pari a mq. 293, e risultano tipizzate nel P.R.G. vigente in parte come zona "Fd - Attrezzature e Impianti, Parcheggi" (Interventi disciplinati dall'art. 24 delle NTA del PRG vigente) ed in parte a zona "G6 -Vincolate, Viabilità" (Interventi disciplinati dall'art. 32 delle NTA del PRG vigente).

Le sopra citate aree, quindi, ancorché il vincolo di inedificabilità derivante dalla precedente prescrizione di P.R.G. risulti decaduto ai sensi dell'art. 2 della legge 19.11.1968 n. 1187 tornano ad essere, come precedentemente tipizzate "G6" destinate alla "viabilità e al rispetto relativo".

In sede di ritipizzazione di dette aree, l'Amministrazione Comunale ha stabilito un equo indennizzo annuale, connesso alla conferma del vincolo finalizzato alla espropriazione, così come stabilito con precedente atto consiliare n. 19/2001, pari a 1/10 della indennità annua di occupazione temporanea.

Tutto ciò premesso, il S.U.R, ancorché sia intervenuta la caducazione del vincolo di P.R.G. sulle aree di proprietà dei ricorrenti sigg. LAMURAGLIA Giuseppe e PARISI Anna, considerato che, giusta applicazione della deliberazione di C.C. n. 19 del 11.04.2001, è prevista la corresponsione di un specifico indennizzo in favore dei ricorrenti sigg. LAMURAGLIA Giuseppe e PARISI Anna ha ritenuto di condividere il provvedimento proposto dall'Amministrazione comunale di GRAVINA IN PUGLIA consistente nell'integrazione del P.R.G. vigente adottata con la citata deliberazione del Commissario Straordinario n. 152 del 12.10.2004, con riconferma della destinazione previgente di P.R.G. in quanto necessaria, a livello di viabilità e parcheggio, per la compiutezza del disegno urbanistico di Piano.

Gli atti sono stati successivamente rimessi per il parere di cui all'art. 16 della n. 56/80 al Comitato

Urbanistico Regionale che nell'adunanza del 19/07/2007 si è espresso favorevolmente con parere n. 35, che recita testualmente: "Esprime parere favorevole all'argomento ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, facendo propria l'allegata relazione istruttoria del S.U.R. n. 19 dell'11/ 07/2007".

Sulla scorta di tutto quanto innanzi premesso, si propone alla Giunta di approvare -ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/1980 - la variante di integrazione al P.R.G. adottata dal Comune di GRAVINA IN PUGLIA con la delibera commissariale n. 152 del 12/10/2004, sulla scorta del parere del C.U.R. qui in toto condivisa e parte integrante del provvedimento.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° LETT. d) DELLA L.R. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R N. 28/01.

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale"

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

- VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del funzionario istruttore, del Dirigente f.f. dell'Ufficio 2° e del Dirigente di Settore;

- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore nelle premesse riportate;

DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/1980 la variante di integrazione al P.R.G. del Comune di GRAVINA IN PUGLIA adottata con deliberazione commissariale n. 152 del 12/10/2004 per le motivazioni e considerazioni di cui al parere del C.U.R. n.35 del 19/07/2007 parte integrante del presente provvedimento;

DI DEMANDARE al competente Settore Urbanistica Regionale la notifica del presente atto ai Sindaco del Comune di GRAVINA IN PUGLIA (BA), per gli ulteriori adempimenti di competenza;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia sulla G.U. da parte del S.U.R

Il Segretario della Giunta
(Dr. Romano Donno)

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola